



IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA



N. del Registro 1
N. del Passaporto 109

CONNOTATI

Età anni 29
Statura media
Capelli castani
Sopraciglia cast.
Occhi
Traso regolare
Bocca
Mento sporgente
Barba castana
Segni particolari

Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Pesenzi Ignazio fu felice che andò ad
Orfite con la moglie Passi Catta-
rina 28 e figli Giuseppe 2 anni 4
e Antonio Silvio 2 anni 2.

Esigono cauzione

Il portatore

Domicilio

Firma del latore

Il latore

Il presente Passaporto è stato
il 18^o (Febbre) milleottocento novanta
votto N. O. del Sindaco di Bariano
è valido per un anno.

Luogo e data
per comprovata
inferiorità

Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Sotto Segretario



AVVERTENZE.

1) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertano, che, ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estinto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno infatti automaticamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

2) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertano di avere presentati le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese: 1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato caso medesimo in Francia;

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non lo è stata in qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, o che avendo trascurato di cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farli opposizione. Perchè gli Italiani aventi patria potestà (padri, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalla lista di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

4) Gli Italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertano delle seguenti disposizioni così vigenti circa la naturalizzazione: Sono considerati messicani:

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si recino al Messico in virtù di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

5) Gli Italiani che entrano negli Stati Uniti dell'America del Nord, sono avvertiti che per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, montecati, frotti, indigeni, e agli individui affetti da mali ricettivi o contagiosi, nonché a coloro che si recano a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratti stipulati all'estero.

Qualora un immigrante così rinchiodato, o sbarcato, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici e gli accompagnatori proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consolari.